



Le Disposizioni Anticipate di Trattamento. Banca dati Nazionale delle DAT

CHE COSA SONO LE DAT¹

Le D.A.T. , comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento” introdotte dalla legge n. 219 del 22 dicembre 2017, sono delle disposizioni con le quali ogni persona (“disponente”), in previsione di una eventuale futura incapacità di manifestare la propria volontà, manifesta il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari.

CHI PUÒ FARE LE DAT

La legge stabilisce che le DAT **possono essere redatte da qualunque persona maggiorenne**, capace di intendere e volere, **che abbia acquisito preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.**

COME FARE LE DAT

- ✓ con atto pubblico o scrittura privata autenticata presso un notaio
- ✓ **con scrittura privata consegnata personalmente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.**
- ✓ con scrittura privata presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT.

Con le medesime forme esse sono modificabili e revocabili in ogni momento.

IL FIDUCIARIO

- ✓ Il cittadino che redige una DAT può nominare una persona di sua fiducia (“fiduciario”), che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, come garante della fedele esecuzione della sua volontà, relativamente ai trattamenti proposti.
- ✓ **Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e volere.**
- ✓ La nomina del fiduciario può essere indicata nelle DAT e lui può accettare già sottoscrivendo la DAT oppure nomina e accettazione possono avvenire con atti successivi.
- ✓ **Al fiduciario deve essere rilasciata una copia delle DAT.**
- ✓ **La legge prevede la nomina di un solo fiduciario** che dovrà essere registrato nei dati delle DAT. Ove il disponente avesse indicato anche un secondo fiduciario (fiduciario supplente), i riferimenti di quest’ultimo, se indicati nelle DAT, saranno visibili al medico delle DAT.

BANCA DATI NAZIONALE DELLE DAT

- ✓ Il Ministero della Salute con il Decreto del 10 dicembre 2019 n.168, in vigore dal 1 febbraio 2020 (Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle DAT) ha istituito la Banca dati nazionale delle DAT.
- ✓ La Banca dati nazionale ha la funzione di: raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento; garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca. In questo registro nazionale saranno raccolte tutte le DAT conservate dai comuni e dai notai, anche quelle consegnate prima dell'entrata in vigore del decreto.
- ✓ Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS o CIE: il disponente; il fiduciario eventualmente da lui nominato; il medico

¹ scheda informativa_agg.ta_14/05/2020

che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

✓ Le DAT registrate nella Banca dati nazionale sono valide fino a che il disponente non decida di modificarle o revocarle. Dopo 10 anni dal decesso del disponente le sue DAT verranno comunque eliminate definitivamente dalla Banca dati nazionale.

COME DEPOSITARE LE DAT PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

✓ Per procedere al deposito delle DAT e all'iscrizione nella Banca dati nazionale è necessario fissare un appuntamento tramite mail municipio@comune.sangiovanilupatoto.vr.it o telefonando all'ufficio dello Stato Civile: 045 8290206/215

Possono fare la richiesta i cittadini residenti nel Comune di San Giovanni Lupatoto

✓ Il giorno dell'appuntamento l'interessato deve presentarsi personalmente presso l'Ufficio dello Stato Civile con un documento d'identità e con la tessera sanitaria e dopo aver letto l'informativa sul trattamento dei dati del Comune di San Giovanni Lupatoto e l'informativa sul trattamento dei dati del Ministero della Salute (*informative reperibili anche sui rispettivi siti internet*)

✓ consegnare all'Ufficiale dello Stato Civile le DAT e firmare in sua presenza la "*dichiarazione di deposito ed iscrizione nel Registro delle DAT*", redatta in duplice copia, di cui sarà trattenuta dal Comune mentre l'altra sarà ritornata in segno di ricevuta al disponente (*modulo disponibile presso l'ufficio di stato civile e sul sito internet del Comune*)

✓ se il disponente ha nominato un Fiduciario, deve allegare la "*dichiarazione di accettazione della nomina di fiduciario delle DAT*", sottoscritta da quest'ultimo (*modulo disponibile presso l'ufficio di stato civile e sul sito internet del Comune*) unitamente a copia del suo documento d'identità e del codice fiscale.

✓ L'interessato, oltre all'iscrizione, può scegliere di trasmettere alla banca dati anche il documento scansionato della propria DAT. L'ufficio rilascia ricevuta della comunicazione inviata.

✓ La conferma dell'avvenuta iscrizione viene inviata a ciascun richiedente direttamente dal Ministero della salute, tramite email. Per ricevere la conferma è quindi necessario che l'interessato indichi, al momento del deposito in Comune, un indirizzo di posta elettronica.

✓ Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Informazioni utili sulla stesura delle DAT:

☞ **Le DAT sono atti personalissimi**, pertanto **l'ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla redazione delle DAT** né fornisce informazioni in merito al contenuto delle stesse, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo all'identità e alla residenza nel comune del disponente, e a riceverla.

☞ **Le DAT riguardano disposizioni in materia di trattamenti medico –sanitari**. Pertanto le disposizioni post mortem relative ad esempio cremazione, o altre disposizione relative alle esequie non vanno inserite nelle DAT.

☞ **Cancellazione dal registro e restituzione delle DAT:** è prevista la possibilità di ottenere la cancellazione dalla Banca dati nazionale e di ritirare le DAT previa richiesta presentata personalmente dal disponente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune. Il Comune comunicherà la volontà del disponente al Ministero della salute via PEC.

☞ Maggiori informazioni su sito internet del Ministero della Salute <http://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp>

Riferimenti Normativi:

Legge 22 dicembre 2017 n. 219

D.M. Salute n. 168 del 10 dicembre 2019